



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 277/06
depositato il 31/01/2006

- avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] REGISTRO
CEDENTE
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 277/06

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

19/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

160/4/13

PRONUNCIATA IL:

19 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR. 2013

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)

[Signature]



Con ricorso depositato il 31/01/2006 il sig. [REDACTED] in qualità di rappresentante legale della società [REDACTED], tutti meglio qualificati in atti e legalmente rappresentati, si oppone avverso avviso di rettifica e liquidazione – atto n. [REDACTED] emesso dall'Agenzia delle entrate ufficio di Taranto 2.

Fatto: L'ufficio impositore emette l'atto impugnato, nei confronti del ricorrente nella sua qualità di cedente, in seguito al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto di trasferimento di azienda registrato in Taranto il 09/10/2003 al numero [REDACTED]

In ricorso, il ricorrente chiede che venga rilevata: la illegittimità dell'accertamento per la mancata contestazione alla ricorrente delle rettifiche eseguite; la nullità dell'atto impugnato per violazione di legge e per assoluta ed insanabile carenza di motivazione. Il ricorrente chiede in via meramente subordinata la massima riduzione del valore accertato e delle penalità connesse e la vittoria di onorari e spese di giudizio.

Il ricorrente eccepisce: in diritto, l'illegittimità dell'atto per violazione di legge e carenza di motivazione; nel merito, l'infondatezza totale dello stesso avviso e la sua palese erroneità; ulteriori violazioni alla legge 212/2000; l'infondatezza della richiesta di pagamento, poiché l'ufficio: a) ha determinato il valore delle merci alla data della cessione, utilizzando esclusivamente la percentuale di ricarico del 23%; ha rideterminato le passività da euro 236.458,00 ad euro 180.825,00, ed a fronte di tale attività accertatrice la ricorrente non è stata posta in condizione di poter controdedurre adeguatamente, poiché alla società ricorrente non è stato comunicato il fornitore o i fornitori i cui debiti risultavano minori di quelli dichiarati, né la differenza imputabile al singolo fornitore.

L'ufficio, con controdeduzioni depositate il 23/03/2006 – Prot.14432 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio precisa che l'atto impugnato: è legittimo, poiché la parte motiva dell'accertamento contiene in sé tutti gli elementi richiesti dalla legge; contiene la legittimità e la fondatezza della rettifica operata, poiché: ha tenuto conto dei dati contabili della società cedente per la percentuale di redditività del 3,1713%; per la valutazione delle merci in rimanenza, ha tenuto conto del bilancio di verifica della società cedente e dei relativi movimenti dall'01/01/2003 al 30/09/2003; per la riduzione del passivo, che è stato rettificato alla luce dei dati emergenti dagli elenchi fornitori e cauzioni passive allegati all'atto di cessione e sulla scorta della documentazione assunta dall'ufficio a seguito di questionari inviati alle parti creditrici.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene fondati i soli motivi di doglianza adottati dal ricorrente in merito all'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dall'ufficio accertatore. In proposito, la Commissione rileva che la rideterminazione delle passività da euro 236.458,00 ad euro 180.825,00, operata


dall'ufficio, è del tutto priva di alcuna documentazione e/o prova a supporto della detta rideterminazione. Infatti, precisa la Commissione, di tutto quanto indicato dall'ufficio alla pagina 3 di 9 dell'atto impugnato (che recita "come da documentazione assunta a seguito di questionari inviati alle parti creditrici così come indicate nell'elenco fornitori ed elenco cauzioni passive, allegati all'atto, si rettifica il passivo dichiarato così come segue ...") e di tutto quanto menzionato alla pagina 3 di 3 delle controdeduzioni depositate dall'ufficio (per la riduzione del passivo, che è stato rettificato alla luce dei dati emergenti dagli elenchi fornitori e cauzioni passive allegati all'atto di cessione e sulla scorta della documentazione assunta dall'ufficio a seguito di questionari inviati alle parti creditrici.) non vi è alcuna traccia né quale "allegati all'atto" né nelle controdeduzioni depositate in giudizio dall'ufficio accertatore. Pertanto, la Commissione, in accoglimento del motivo di ricorso addotto dalla parte ricorrente, annulla l'atto impugnato per infondatezza della pretesa tributaria dovuta all'impossibile riscontro della rettifica del valore del "passivo" operata dall'ufficio. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia, ritiene ragionevole il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate tra le parti.

Taranto, 19 marzo 2013

Il Presidente



Il Relatore

